



COMUNE DI BELFORTE DEL CHIEN TI
Provincia di Macerata

REGOLAMENTO COMUNALE
SULLE SPESE DI
RAPPRESENTANZA

Approvato con deliberazione di C.C. n. 7 del 05/03/2015

Art. 1 - Finalità

Il presente regolamento disciplina i casi nei quali è consentito il sostenimento da parte dell'amministrazione comunale di spese di rappresentanza, nonché i soggetti autorizzati ad effettuare tali spese.

Art. 2 - Definizione

Sono spese di rappresentanza tutte le spese funzionali all'immagine esterna dell'ente con riferimento ai propri fini rappresentativi ed istituzionali. Esse sono finalizzate a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'amministrazione comunale, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale, interno ed internazionale per il miglior mantenimento e proseguimento dei propri fini istituzionali, a contenuto o valore di azione a esclusivo vantaggio della collettività con costante riferimento allo Statuto comunale.

La tipologia e il tenore delle attività e delle spese di rappresentanza devono essere improntate a criteri di decoro e sobrietà, di reciprocità ed economia.

Le spese di rappresentanza devono essere coerenti ai valori di imparzialità e di buon andamento, che l'art. 97 della Carta Costituzionale impone come imprescindibile modo di essere dell'azione amministrativa, e rispondenti ai canoni di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, previsti dall'art. 1, comma 1, della legge 241 del 1990, che costituiscono requisiti giuridici la cui violazione determina un vizio di legittimità.

Art. 3 - Principi generali

Scopo promozionale

Le spese devono essere effettuate allo scopo di promuovere l'immagine o l'azione dell'ente pubblico. Ne consegue che tutte le spese effettuate non a fini promozionali (es. spese di ristoro a beneficio degli organi collegiali dell'ente, in occasione delle riunioni istituzionali dello stesso), oppure aventi lo scopo di promuovere non tanto l'ente, quanto i singoli amministratori, non rientrano in tale categoria (è il caso degli opuscoli informativi finalizzati più a fornire un'immagine positiva del Sindaco, che a pubblicizzare l'attività dell'ente o i servizi offerti alla cittadinanza, in quanto piuttosto connessi con l'attività politica).

Fini istituzionali

Le spese di rappresentanza devono necessariamente essere inerenti ai fini istituzionali dell'ente pubblico, in quanto, in caso contrario, non sarebbero in ogni caso giustificate e, se sostenute, integrerebbero un danno all'erario.

Congruità e sobrietà delle spese

Le spese di rappresentanza devono essere congrue rispetto alle finalità per le quali sono sostenute, all'evento eventualmente organizzato ed ai valori di mercato. Detto presupposto deriva dai principi di economicità, efficienza e razionalità che devono necessariamente caratterizzare l'attività amministrativa.

Ufficialità della spesa

Affinché possano essere considerate legittime, è necessario che le spese di rappresentanza posseggano il crisma dell'ufficialità, cioè siano destinate a finanziare manifestazioni ufficiali, idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini.

Carattere eccezionale

Le spese in argomento, stante l'ampia discrezionalità che ha l'amministrazione pubblica nel prevederle, hanno carattere eccezionale rispetto all'ordinaria attività amministrativa di spesa.

Adempimenti amministrativi e gestionali

Le spese di rappresentanza postulano l'esigenza, ai fini del riscontro della legittimità delle iniziative e delle relative spese, di una maggiore cura degli aspetti formali e sostanziali dei connessi adempimenti amministrativi e gestionali"; tale cura si deve concretizzare, per quanto concerne in particolare l'acquisto di beni mobili, nella loro assunzione in carico negli appositi inventari, nei quali deve essere annotato il discarico, con indicazione del destinatario dell'omaggio e dell'occasione che lo ha determinato.

Riconducibilità della spesa agli organi di vertice

Per poter considerare legittime le spese in argomento, occorre, altresì, che la funzione di rappresentanza sia espletata non da un qualunque dipendente della pubblica amministrazione, bensì solo da quegli organi, per lo più posti al vertice, istituzionalmente rappresentativi perché aventi titolo ad impegnare all'esterno il nome e l'immagine dell'amministrazione.

Destinatari: soggetti rappresentativi dell'ente al quale appartengono

Le spese di rappresentanza, ove destinate ad autorità, devono essere eseguite in favore di soggetti esterni particolarmente qualificati, poiché istituzionalmente rappresentativi dell'ente al quale appartengono. In mancanza di detto presupposto, la spesa deve essere valutata come rispondente non a un interesse pubblico, bensì all'interesse privato dei destinatari.

In alcuni casi, le spese di rappresentanza, nel rispetto degli altri principi, possono invece avere come destinatari direttamente i cittadini: stampe e omaggi floreali consegnati in occasione dei matrimoni civili, ecc. I destinatari non possono essere i politici o i dipendenti dell'ente, stante il fatto che la spesa deve essere rivolta all'esterno.

Stanziamento in bilancio e vincolo di cui al DL 78/2010

Le spese in analisi possono essere effettuate solo entro il limite degli stanziamenti di spesa.

Art. 4 - Soggetti autorizzati

Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza per conto dell'ente attraverso l'attivazione delle procedure di spesa da parte dell'ufficio comunale competente, previa verifica della disponibilità di bilancio e dell'assunzione dell'impegno di spesa, i seguenti soggetti:

1. Sindaco;
2. Vice Sindaco;
3. Assessori nell'ambito delle rispettive competenze.

Ogni assunzione di impegno di spesa per iniziative di cui al presente Regolamento necessita di adeguata, specifica motivazione, con riferimento agli scopi perseguiti.

Art. 5 - Specificazione delle spese di rappresentanza

Nell'ambito della definizione di cui al precedente art. 2 e in assoluta conformità ai principi individuati all'art. 3, sono considerate spese di rappresentanza ammissibili quelle sostenute per:

- ospitalità offerta in particolari occasioni, rientranti tra i compiti istituzionali dell'ente, a persone o autorità con rappresentanza esterna a rilevanza istituzionale;
- offerta di generi di conforto a ospiti ricevuti dai soggetti indicati al precedente art. 4, a persone o autorità, di cui al predetto punto;
- colazioni di lavoro e consumazioni varie, giustificati con motivazioni di interesse pubblico con ospiti che rivestono le qualifiche dei punti precedenti;

- inviti, manifesti, materiale pubblicitario, inserzioni su quotidiani, affitto locali e addobbi, attrezzature e impianti vari, servizi fotografici e di stampa, rinfreschi, ecc., in occasione di cerimonie, di inaugurazioni o manifestazioni promosse dall'ente, alle quali partecipino personalità o autorità estranee all'ente, sempre che le spese stesse non siano comprese nei piani finanziari che promuovono dette iniziative;
- simbolici donativi ricordo (indicativamente: pergamena, gadget, gagliardetto, omaggi floreali, ecc.) per acquisizione di cittadinanza, matrimoni civili, per centenari, per anniversari significativi di associazioni presenti sul territorio comunale, festa della donna (mimose per le donne sole);
- onoranze commemorative ai caduti in occasione di determinate ricorrenze;
- forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico (piccoli doni, quali targhe, medaglie, libri, coppe, ecc.) quando derivino da confermata consuetudine o per motivi di reciprocità, in occasione di rapporti ufficiali tra organi del Comune ed organi di altre amministrazioni pubbliche (italiane o straniere), o ricevimenti di personalità e delegazioni (italiane o straniere), in visita all'ente, oppure in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del medesimo ente o da associazioni o gruppi culturali, sportivi, nell'ambito di iniziative patrocinate o sostenute dall'amministrazione comunale;
- organizzazione di convegni, tavole rotonde o simili in tematiche di particolare rilevanza istituzionale dell'ente, che non rientrino nella competenza dei singoli assessorati, dirette ad assicurare il normale ed adeguato esito di dette iniziative;

Resta ferma la necessità di una congruità della spesa sostenuta che va misurata senz'altro in riferimento ai valori economici di mercato.

Si reputano legittime le spese che pur non essendo individuate nel presente articolo, il quale contiene un elenco esemplificativo, ma non esaustivo, risultano essere comunque conformi ai principi generali dell'art. 3.

Art. 6 - Esclusioni

Non possono essere sostenute come spese di rappresentanza le spese estranee alle esigenze inerenti alla carica rivestita e comunque non attinenti alle funzioni istituzionali dell'ente e con un contenuto non conforme alle caratteristiche indicate nel precedente art. 2 e ai principi indicati all'art. 3.

In particolare, non rientrano fra le spese di rappresentanza:

- le spese che non siano strettamente finalizzate a mantenere o accrescere il prestigio dell'ente verso l'esterno nel rispetto della diretta inerenza ai propri fini istituzionali;
- le spese destinate a beneficio dei dipendenti o amministratori appartenenti all'ente che le dispongono;
- oblazioni, sussidi, atti di beneficenza;
- omaggi, mere liberalità o benefici aggiuntivi a beneficio di soggetti interni all'ente. Affinché tali omaggi possano essere legittimamente considerati spese di rappresentanza, normalmente è necessario che i destinatari siano soggetti esterni particolarmente qualificati, in quanto rappresentativi dell'ente al quale appartengono;

- colazioni di lavoro e consumazioni varie effettuati da amministratori e dipendenti dell'ente in occasione dello svolgimento della normale attività di istituto (consigli, giunte, riunioni, commissioni, ecc.);
- spese di rappresentanza erogate in occasione e nell'ambito di normali rapporti istituzionali a favore di soggetti che non sono rappresentativi degli organi di appartenenza, ancorché estranei all'ente, e in generale quelle prive di funzioni rappresentative verso l'esterno, quali quelle destinate a beneficio dei dipendenti o amministratori appartenenti all'ente che le dispone;
- manifesti relativi alla convocazione del consiglio comunale;
- spese per necrologi o telegrammi (es: telegrammi di condoglianze per decessi di parenti di amministratori e dipendenti, manifesti di lutto per ex dipendenti o amministratori e familiari, i manifesti funebri per "lutto ex sindaco"): tali spese sicuramente non possono essere legittimamente considerate di rappresentanza, nei casi in cui siano effettuate in favore di dipendenti, ex dipendenti, o ex amministratori dell'ente locale, o delle loro famiglie, in quanto quest'ultima circostanza impedirebbe di considerarle come finalizzate a promuovere l'immagine dell'ente.

Si reputano illegittime le spese che non sono individuate nel presente articolo, il quale contiene un elenco esemplificativo, ma non esaustivo, ma che comunque non risultano essere conformi ai principi generali dell'art. 3.

Art. 7 - Gestione amministrativa e contabile

Lo stanziamento per spese di rappresentanza viene annualmente determinato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione ed assegnato al responsabile dell'area amministrativa.

Le spese di rappresentanza sono deliberate dalla giunta comunale ed impegnate dal responsabile competente sulla base di idonea documentazione mediante apposita determinazione, indicante, per ogni singola spesa, le circostanze e le ragioni di interesse pubblico che hanno indotto a sostenerla e le persone che beneficiano della stessa.

Le spese stesse sono liquidate, previa presentazione di regolari fatture o ricevute fiscali, debitamente vistate dall'amministratore che le ha disposte, in mancanza di idoneo giustificativo le spese non sono ammissibili alla fase della liquidazione.

Le spese di rappresentanza minute e di modico valore, o che hanno natura d'urgenza in quanto impreviste o per le quali è richiesto il pagamento in contanti, sono acquistate dall'economista comunale con cassa economica, secondo il regolamento comunale.

Art. 8 - Rendicontazione e pubblicità

Le spese di rappresentanza sostenute nel corso di ciascun esercizio finanziario sono elencate in apposito prospetto redatto sulla base dello schema tipo approvato in conformità al disposto del D.L. 13/08/2011 n. 138, convertito nella Legge 14/09/2011 n. 148 ed allegato al rendiconto di gestione. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed è pubblicato sul sito internet del Comune.

A tal fine il responsabile dell'area, al quale sono affidati in gestione i capitoli riferiti alle spese di rappresentanza, trasmette entro il 28 febbraio dell'anno successivo il prospetto compilato al responsabile del servizio finanziario per l'approvazione unitamente al rendiconto di gestione e la successiva trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicazione sul sito internet del Comune.

Art. 9 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto valgono le vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari.

Art. 10 -Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.